



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Testo unificato della proposta di legge n. 365/10<sup>^</sup> e della proposta di legge n. 348/10<sup>^</sup>  
recante: “Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione”.**

---

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

Il Dirigente  
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente  
F.to On. Michelangelo Mirabello

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta assistenziale dell'area centrale della Calabria richiede l'integrazione tra le Aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, aventi sede nella città capoluogo di regione.

Tale scelta organizzativa è prevista anche nel piano operativo ed è stata più volte sollecitata dai Ministeri affiancanti. In tal senso è già intervenuta una intesa politico-istituzionale tra Regione Calabria e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Le attuali Aziende ospedaliere hanno vocazioni assistenziali piuttosto diversificate, avendo l'Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio consolidato soprattutto una particolare esperienza verso le prestazioni di emergenza - urgenza, mentre l'Azienda Ospedaliera Mater Domini è maggiormente orientata verso le prestazioni in elezione, la didattica e ricerca. Di conseguenza, si prevede che l'integrazione debba essere realizzata nel rispetto delle rispettive vocazioni assistenziali, di emergenza urgenza dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e di elezione, didattica e ricerca dell'Azienda Universitaria "Mater Domini". In tale contesto deve tenersi conto, altresì, dei volumi di attività delle strutture e delle esigenze derivanti dall'organizzazione delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Nelle more del complessivo riordino organizzativo del sistema delle Aziende del servizio sanitario regionale il protocollo d'intesa prevederà l'integrazione del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria risultante dall'integrazione ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende preesistenti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i rapporti tra Regione Calabria e Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza, mediante protocollo d'intesa tra Regione ed Università, per come previsto dalla legislazione statale.

Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del protocollo d'intesa l'integrazione diviene efficace e cessano di diritto gli organi delle precedenti Aziende e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti e senza attribuzione di alcun indennizzo. Il contenuto del protocollo d'intesa sarà sottoposto al parere della commissione consiliare competente prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

L'atto aziendale definirà l'assetto organizzativo dell'Azienda secondo il modello dipartimentale e sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, e disciplinerà la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata individuando le strutture complesse che li compongono ed indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera.

Al fine di garantire che a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa l'Azienda Ospedaliero-Universitaria possa avviare la propria attività si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini"

provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili e immobili.

Sono abrogati l'art. 2, comma 1, lett. a, e l'art. 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1994 n. 26.

## RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria, essendo la sua finalità quella di migliorare l'offerta assistenziale, assicurando la razionalizzazione della spesa assistenziale e ottimizzazione delle risorse. Ciò comporta la riduzione dei costi senza compromissione della garanzia di erogazione di servizi adeguati allo stato delle conoscenze scientifiche e ai bisogni dei cittadini.

### Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

#### **Titolo "INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA CITTA' CAPOLUOGO DELLA REGIONE"**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata;

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa;

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "Spesa corrente", I "Spesa d'investimento";

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 specifica la finalità della presente legge			0
2	Definisce l'iter successivo alla stipula del protocollo di intesa di cui all'art. 1 dove			0

	cessano di diritto gli organi dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo.			
3	Definisce l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lett. a, e l’art. 2, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1994 n. 26.			0

### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria.

La ratio della presente legge è di migliorare l’offerta assistenziale, assicurando la razionalizzazione della spesa assistenziale e ottimizzazione delle risorse. Nel momento in cui l’integrazione di cui all’art. 1 diviene efficace cessano di diritto gli organi dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Mater Domini” e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo. Ciò comporta la riduzione dei costi senza compromissione della garanzia di erogazione di servizi adeguati allo stato delle conoscenze scientifiche e ai bisogni dei cittadini.

### **Tab. 2 - Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

<b>Missione/Programma Capitolo</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Totale</b>
	//	//	//	//
<b>Totale</b>				

**Testo unificato della proposta di legge n. 365/10<sup>^</sup> e della proposta di legge n. 348/10<sup>^</sup> recante: "Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione".**

Art. 1  
(Finalità)

1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in considerazione dell'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", che assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".
2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" con l'efficacia prevista dall'articolo 2, comma 1. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, mediante protocollo d'intesa definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università), sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal Rettore dell'Università e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Nella fase di avvio della nuova Azienda ospedaliero-universitaria, la definizione delle attività tiene conto delle vocazioni assistenziali di emergenza-urgenza dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" e di elezione, didattica e ricerca dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini", nonché dei volumi di attività e delle esigenze di funzionamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. La deliberazione della Giunta regionale che autorizza la stipula del protocollo d'intesa è preceduta da parere non vincolante della competente commissione consiliare.
4. In attesa del complessivo riordino organizzativo del sistema delle aziende del servizio sanitario regionale, il protocollo d'intesa di cui al comma 3 prevede l'integrazione del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".
5. Al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, l'atto aziendale definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

Art. 2  
(*Misure di adeguamento*)

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, l'integrazione di cui alla presente legge diviene efficace e cessano di diritto gli organi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Mater Domini" e i rispettivi direttori sanitari ed amministrativi, con risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e senza attribuzione di alcun indennizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili e immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge.

Art. 3  
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati la lettera a), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1994 n. 26 (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere).

Art. 4  
(*Norma finanziaria*)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5  
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.